REGOLAMENTO (CEE) N. 2670/81 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1981

che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1785/81, lo zucchero C non riportato alla successiva campagna di commercializzazione a norma dell'articolo 27 dello stesso regolamento e l'isoglucosio C devono essere esportati come tale senza restituzione né prelievo anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione in causa ; che se tali quantitativi sono smerciati totalmente o in parte sul mercato interno o non sono esportati anteriormente alla data prevista, viene riscosso per i quantitativi in causa un importo da fissare secondo la procedura di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81 ; che le relative modalità di applicazione sono state adottate con regolamento (CEE) n. 2645/70 della Commissione, del 28 dicembre 1970, relativo alle disposizioni applicabili al quantitativo di zucchero prodotto in eccedenza della quota massima [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1367/78 [3] e con regolamento (CEE) n. 1700/80 della Commissione, del 30 giugno 1980, che stabilisce le modalità per l'applicazione di quote alla produzione di isoglucosio realizzata nel periodo 1° luglio 1980 — 30 giugno 1981 [4] ; che il regolamento (CEE) n. 2645/70 è già stato più volte modificato e che nuove modifiche appaiono necessarie, tenuto conto delle disposizioni fondamentali del regolamento (CEE) n. 1785/81 comuni ai settori dello zucchero e dell'isoglucosio, le quali costituiscono un mercato unico dei dolcificanti ; che, segnatamente per motivi di chiarezza, è pertanto opportuno fondere in un nuovo regolamento aggiornato le modalità di applicazione relative allo zucchero C e all'isoglucosio C ;

considerando che, per motivi amministrativi, è opportuno precisare che, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il quantitativo di zucchero C o di isoglucosio C per il quale, anteriormente ad una determinata data limite, il fabbricante non abbia fornito la prova dell'avvenuta esportazione in tempo utile, è considerato smerciato sul mercato interno ; che, per gli stessi motivi, occorre utilizzare per tale prova i documenti previsti per l'esportazione dal regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero [5] e dal regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2646/81 [7] ;

considerando che, all'atto della fissazione dell'importo da riscuotere in caso di smercio sul mercato interno, è indispensabile porre lo zucchero C o l'isoglucosio C non esportato in condizioni comparabili a quelle dello zucchero o dell'isoglucosio importato dai paesi terzi ; che, a tal fine, occorre fissare tale importo tenendo conto, da un lato, del più alto livello del prelievo all'importazione per lo zucchero o dell'elemento mobile di cui all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1785/81 per l'isoglucosio, applicabile nel corso di un periodo in cui sia compresa la campagna di commercializzazione nella quale lo zucchero o l'isoglucosio considerato è stato prodotto e i sei mesi successivi a detta campagna e, d'altro lato, di un importo forfettario fissato sulla base delle spese di smercio che gravano sullo zucchero importato dai paesi terzi ;

considerando che è opportuno non assimilare alle esportazioni le consegne per le destinazioni indicate all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2646/81 ;

considerando che è opportuno disporre che il fabbricante in causa possa esportare zucchero o isoglucosio prodotto da un altro fabbricante ; che, in tal caso, occorre prevedere il pagamento di un importo forfettario che può essere in ogni caso considerato come una compensazione per qualsiasi vantaggio che possa derivare da una siffatta sostituzione ;

considerando che occorre prevedere per lo zucchero C e per l'isoglucosio C misure applicabili qualora la loro

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 48.
(3) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 24.
(4) GU n. L 166 dell'1. 7. 1980, pag. 90.
(5) GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.
(6) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(7) GU n. L 259 del 12. 9. 1981, pag. 10.
(8) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

esportazione risulti impossibile per causa di forza maggiore ; che, a tale proposito, è giustificato rendere tali misure retroattive in modo che i rari casi di questo tipo verificatisi in passato possano essere risolti a favore degli interessati, in particolare onde evitare il pagamento dell'importo da versare, qualora il prodotto in causa non sia stato esportato per causa di forza maggiore ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Lo zucchero C e l'isoglucosio C di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 devono essere esportati a partire dallo Stato membro nel cui territorio sono stati prodotti.

I fabbricanti di zucchero C o di isoglucosio C devono fornire la prova che il prodotto è stato esportato :

— sotto forma di zucchero bianco o di zucchero greggio non denaturato o sotto forma di isoglucosio come tale ;
— senza restituzione né prelievo ;
— a partire dallo Stato membro nel cui territorio è stato prodotto.

Se non viene fornita la prova che lo zucchero o l'isoglucosio è stato esportato fuori della Comunità anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nella quale lo zucchero C o l'isoglucosio C è stato prodotto, il quantitativo in causa è considerato smerciato sul mercato interno.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Articolo 2

1. La prova di cui all'articolo 1 è fornita all'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio è stato prodotto lo zucchero C o l'isoglucosio C.

2. La prova è fornita mediante presentazione :

a) di un titolo di esportazione rilasciato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2630/81 al fabbricante in causa dall'organismo competente dello Stato membro di cui al paragrafo 1 ;
b) dei documenti di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3183/80, necessari per lo svincolo della cauzione ;
c) di una dichiarazione del fabbricante attestante che lo zucchero C o l'isoglucosio C è stato prodotto dal medesimo.

Tuttavia il fabbricante in causa può sostituire all'esportazione lo zucchero C con un altro zucchero o sostituire l'isoglucosio C da un altro isoglucosio che sono stati prodotti da un altro fabbricante operante nel territorio dello stesso Stato membro. In tal caso il fabbricante che effettua la sostituzione deve pagare, quando si tratta di zucchero, un importo di 1,25 ECU per 100 chilogrammi e quando si tratta di isoglucosio, un importo di 1,25 ECU per 100 chilogrammi di sostanza secca.

Per quanto riguarda lo zucchero C, la trasformazione nell'ambito di un contratto di lavorazione di uno sciroppo o di uno zucchero greggio in zucchero bianco per esportarlo ulteriormente non va considerata sostituzione ai sensi del comma precedente.

3. La prova di cui all'articolo 1 può essere fornita soltanto anteriormente al 1° febbraio successivo al 1° gennaio di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Tuttavia, in casi particolari, l'organismo competente dello Stato membro in causa può autorizzare un termine più lungo.

Articolo 3

1. Per i quantitativi che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, sono stati smerciati sul mercato interno, lo Stato membro interessato riscuote un importo pari alla somma :

a) relativamente allo zucchero C, per 100 chilogrammi di zucchero :
   — del prelievo all'esportazione più elevato, applicabile per 100 chilogrammi di zucchero bianco o greggio, secondo il caso, nel periodo in cui è compresa la campagna di commercializzazione durante la quale lo zucchero in causa è stato prodotto e sei mesi successivi a tale campagna,
   e
   — di 1,25 ECU ;
b) relativamente all'isoglucosio C, per 100 chilogrammi di sostanza secca
   — del più elevato elemento mobile di cui all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1785/81, applicabile per 100 chilogrammi di sostanza secca nel periodo in cui è compresa la campagna di commercializzazione durante la quale l'isoglucosio in causa è stato prodotto e i sei mesi successivi a tale campagna,
   e
   — di 1,25 ECU.

2. Anteriormente al 1° marzo successivo al 1° gennaio di cui all'articolo 1, lo Stato membro interessato comunica ai fabbricanti tenuti a pagare l'importo di cui al paragrafo 1, l'importo totale da pagare.

Tale importo totale è pagato dai fabbricanti in causa anteriormente al 20 marzo dello stesso anno.

3. Qualora tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, l'organismo competente

abbia prorogato il termine di presentazione della prova, le date di cui al paragrafo 2 sono sostituite da quelle fissate dall'organismo competente in funzione della proroga autorizzata.

4. Per i quantitativi di zucchero C e di isoglucosio C che, prima di essere esportati, siano stati distrutti o avariati senza aver potuto essere recuperati, in circostanze riconosciute dall'organismo competente dello Stato membro interessato come casi di forza maggiore, l'importo corrispondente di cui al paragrafo 1 non è riscosso.

Articolo 4

1. Anteriormente al 15 gennaio successivo al 1° gennaio di cui all'articolo 1, lo Stato membro interessato comunica ai fabbricanti tenuti a pagare l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, l'importo totale da pagare.

2. Tale importo totale è pagato dai fabbricanti in causa anteriormente al 1° febbraio dello stesso anno.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 2645/70 è abrogato.

Esso rimane tuttavia applicabile allo zucchero prodotto in eccedenza della quota massima durante la campagna saccarifera 1980/1981.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'articolo 3, paragrafo 4 è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione